

ISTRUZIONI PER I CANDIDATI E LE CANDIDATE STRANIERI/E CHE SOSTERRANNO TEST DI AMMISSIONE IN PRESENZA

Per i candidati che provengano dall'estero o i candidati italiani che rientrino in Italia dall'estero, informazioni sugli obblighi previsti sono reperibili ai seguenti link:

http://www.viaggiaresicuri.it/

https://www.governo.it/it/coronavirus-informazioni-rientro-Italia

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.

https://www.salute.gov.it/imgs/C17notizie55800file.pdf;

Estratto dalla circolare "Chiarimenti in materia di Certificazioni Verdi e loro uso in ambito transfrontaliero e in materia di Digital Passenger Locator Form." del Ministero della Salute:

"A seguito degli ultimi provvedimenti normativi quali il DPCM del 17 giugno 2021 e l'Ordinanza del ministro della Salute del 18 giugno 2021, nonché in ottemperanza all'articolo 49, comma 4, lettera b, del DPCM del 2 marzo 2021, si precisa che i controlli delle certificazioni verdi, rilasciate ai sensi dell'articolo 9 del DL 52 del 22 aprile 2021 e ai sensi dei Regolamenti europei 2021/953 e 2021/954 del 14 giugno 2021, vanno effettuati dai vettori al momento dell'imbarco del passeggero sullo specifico mezzo di trasporto con finalità di ingresso in Italia.

Tali controlli dovranno accertare che il passeggero rispetti i requisiti per poter far ingresso in Italia, ovvero per i cittadini che hanno transitato o soggiornato negli ultimi 14 giorni in uno dei Paesi della

lista C (Stati dell'Unione europea, Svizzera, Islanda, Norvegia, Lichtenstein e Israele) o in Canada, Giappone o Stati Uniti, l'obbligo di presentazione di una certificazione comprovante:

- Il completamento del ciclo vaccinale prescritto da almeno 14 giorni, con uno dei vaccini autorizzati
- dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dall'Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA);
- L'esser guariti dal COVID-19 con contestuale cessazione dell'isolamento fiduciario (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone molecolare positivo); o
- L'aver effettuato nelle 48 ore antecedenti l'ingresso in Italia un tampone molecolare o antigenico con esito negativo.

Per gli ingressi dai restanti Paesi della **lista D** e della **lista E** persistono le disposizioni di cui al DPCM del 2 marzo 2021 e successive Ordinanze del ministro della salute, salvo modifiche successive a seguito dell'evolversi dello scenario epidemiologico.

Per gli ingressi da **UK**, invece, i soggetti che fanno ingresso in Italia hanno l'obbligo di presentare al vettore la certificazione verde di effettuazione tampone antigenico o molecolare nelle 48 ore antecedenti l'ingresso in Italia, di comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione 3 della ASL competente, di rispettare un periodo di isolamento fiduciario pari a 5 giorni e di sottoporsi ad un tampone molecolare o antigenico a fine della quarantena.

L'obbligo di comunicazione del proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione della ASL competente permane per gli ingressi da UK, dai Paesi in lista D ed E (eccetto Canada, Giappone e Stati Uniti).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Le certificazioni accettate dovranno essere in lingua italiana, inglese, francese o spagnola.

Infine, si ribadisce che ai fini dell'ingresso nel territorio italiano è necessario un tampone antigenico o molecolare per i soggetti con un'età uguale o superiore a 6 anni non in possesso di una certificazione di avvenuta vaccinazione o di guarigione.

I vaccini ad oggi accettati in Italia ai fini dell'ingresso dai Paesi della lista C, Canada, Giappone e Stati Uniti sono:

- 1. Comirnaty di Pfizer-BioNtech;
- 2. Moderna:
- 3. Vaxzevria di AstraZeneca;
- 4. Janssen (Johnson & Johnson).

Con completamento del ciclo vaccinale prescritto si intendono due dosi per i primi tre vaccini della lista e una dose per il quarto. Tuttavia, per i soggetti guariti da COVID-19 la fine del ciclo vaccinale prescritto corrisponde all'aver ricevuto una dose di uno dei quattro vaccini."

Allegato 20 Spostamenti da e per l'estero

Elenco A

Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.

Elenco B

Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

Elenco C

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Elenco D

Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonche' gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

Elenco E

Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.